

TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI TRAPANI

SEZIONE _____

MISURE DI PREVENZIONE NEI CONFRONTI DELLE PERSONE PERICOLOSE



DECRETO DI NON LUOGO

all'applicazione di misura di prevenzione (legge 27-12-1956 n. 1423) - (legge 22-5-1975 n. 152) - (legge 31-5-1965 n. 575) - (legge 13-9-1982 n. 646)

IL TRIBUNALE

composto dai Signori Magistrati:

- 1) G. Baccaro Presidente
- 2) M. Palmieri Giudice
- 3) T. Muraolo Giudice

riunito in Camera di Consiglio;

Vista la proposta in data 23-1-1990 del Procuratore della Repubblica di Marsala Questore di Trapani con

la quale si chiede l'applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con divieto di soggiorno in Sicilia e misura patrimoniale nei confronti di MESSINA DENARO Francesco

Sentito il ^{proposto} denunciato e il suo difensore;

Sentito il P. M. che ha concluso per l'applicazione della proposta.

Altesocchè

Ritenuto in diritto che ai fini dell'applicazione della misura di prevenzione i fatti posti a base del giudizio devono essere accertati in modo che esse rivelino valutazioni sicuramente soggettive ed incontrovertibili da parte dell'autorità giudiziaria e devono essere significativi e decisivi di una condotta abituale di vita del soggetto, in tal modo che si tratti di una soggettiva valutazione di persistente pericolosità la quale, quindi, deve sussistere al momento

ella promulgazione del giudizio, mentre già erano
di natura preventiva, necessariamente progressiva
al momento (Cass. 30-1-87. Mutari in P. 1989, 3)
elaborato preliminarmente, che l'obiettivo propo-
sto è stato già sottoposto con decreto di questo
Tribunale del 20-11-1963 alla misura di pre-
cauzione della sorveglianza speciale con obbligo
di soggiorno per la durata di anni due, penal-
terzo commutata dalla Corte di Appello di Fi-
renze in data 5-4-64 in sorveglianza speciale di P.S.;
ritenuto che nessun nuovo elemento signifi-
cativamente rilevante - ai fini che qui interessano -
siano - è stato portato alle deliberazioni di
questo Tribunale in sede di proposta ri-
spetto a tale procedimento a carico del
Denaro, risalente ad oltre 25 anni ad-
dietro;
che in particolare non risulta a carico
del proposto dal 1964 ad oggi alcun
precedente penale e l'unico procedimen-
to pendente dal 1986 concernente imputazio-
ni non significative ai fini di cui già
dimostrata pericolosità qualificata (violazio-
ne delle norme sulle frodi nella preparazione
e nel commercio di merci e violazioni del-
le norme a tutela dell'ordine pubblico);
che, inoltre, le notizie relative agli as-
sisti ^{del proposto} rapporti con appartenenti a cosche e
mafia si sono rivelate per alcuni casi,

stando agli elementi di fatto forniti, nessun
dovrebbe (non vi è alcun elemento agli
atti che ^{indichi} Laramella Giuseppe, Alarotta Paolo
Guarresi Vito e Ferrarini Severio quali af-
filiati a cosche mafiose) e perfino non
certamente all'origine delle presunte pericolose
da qualificata (la figlia Rosalia ha contrat-
to matrimonio con Guttadauro Filippo, sulla
cui trasparente personalità non si solleva al-
cuna ombra di dubbio se non, fuorviato, che
è fratello di tale Guttadauro Giuseppe, ex
diffidente e sorvegliato speciale, indiziato
mafioso);
che, peraltro, ~~il~~ ~~stesso~~ ~~non~~ ~~è~~ ~~già~~ ~~di~~ ~~certo~~
ricavandosi nella costituzione delle società
Enologues Castelreggio, azienda operante nel
settore delle concentrazioni del mercato suole da
impiegati nelle ditte private, assieme a il
alcuni dei soggetti menzionati, alcuni dei
quali, per di più, Ferrarini della materia (Lara-
mella e Guarresi vengono indicati qualiשות
ei, Ferrarini e Alarotta comunemente interpellati alla
attività vinicola) un subalterno rivelatore della
partecipazione ad un gruppo mafioso, svolgendo la stessa
una attività di finanziamento e di agenzie
lesione;

che più precisamente la sussistenza di tale
partecipazione a conoscere di stampa mafiosa

non fu' nemmeno dall'accesa perpetuazione
di una serie di alibi finali di cui
i componenti ha nominato alcuni si sono
resi autori;

esaminato etc, alla luce della documentazione
non agli atti acquisite, appare infondata
la notizia relativa all'improvviso arrivo
climato in breve volgere di tempo del prefetto,
etc, infatti, le conclusioni ^{stessa} abbinate
con il cui provento il Danaco si sarebbe
preoccupato i vari beni immobili di cui
e' attualmente proprietario, non si fondano
su alcun elemento concretamente apprezzabile,
ricorrendo nel campo della mere con
gettura;

etc, il conto, i documenti acquisiti e
quelli prodotti dal prefetto non sono
sufficienti a provare la provenienza lecita del
battimento immobiliare di cui si parla
dopo, che risulta essere il frutto di
attività, lunga e spesso attività lasciate
etc;

etc, ^{particolarmente} ~~preziosamente~~, il prefetto ha effettuato
dal 1966 al 1984 una serie di ^{ed oculari} ~~visite~~
di ^{investimenti} articolati attraverso l'acquisto
di immobili ^{o spesse e ricche attività} ~~varie~~ ^{attività}
^{per le scuse di} ~~di~~ Danaco, rimessi a nuovo quel ^{giacimento}

la cessione di beni mobili su credito dai fra-
telli Quiteri (vedi cronologia delle ^{note} ~~Transazioni~~
a favore e contro)


che alla vigilia della separazione ~~conclusione~~
in un recente affare la valutazione del
~~valore~~ degli ~~stessi~~ ^{immobili} secondo il valore
catastrale attuale;

che, tuttavia, l'unica operazione che ha
richiesto l'impegno di una consistente
somma di denaro, per l'acquisto di un
fondo facente parte delle proprietà finche-
re dei d'Alì, risulta operata con
un mutuo esentato presso la Banca di
Siracusa e di cui il Massimo D'Amico e
le moglie risultano aversi gravati
che d'altra parte gli accertamenti banca-
ri hanno esentato di verificare che
l'odierno proposto risulta avere una
situazione debitoria per Massimo D'Amico
(oltre 12 milioni per il mutuo sopra menzionato)
e che non è in possesso di altre
liquidità economiche e non quelle con-
tingenti con apertura di credito su conto
corrente;

risultato infine che, se Massimo D'Amico,
oltre alle certificazioni addizionali per il
debito il predetto, ha documentato anche



La società tra cui i servizi comuni
e le prestazioni di commercio di olio e
di latte, la partecipazione societaria
in parte vincola (Evoluzione Castelleone)
con una persona a carico dell'INPS
di soli redditi documentati, unitamente alle
considerazioni necessarie che le più rilevanti
operazioni sono state effettuate alle fine delle
^{attività} attività lavorative, danno contesto di una
diretta produttività economica.



P. Q. M.

Visti gli artt. 1 e segg. della legge 27.12.1956 n. 1423 - legge 22.5.1975 n. 152 - legge 31.5.1965 n. 575 - legge 13.9.1982 n. 646;

DECRETA

non farsi luogo alla applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della P. S. nonchè alla misura patrimoniale nei confronti di: MESSINA DENARO Francesco

Ordina comunicare il presente decreto a S. E. il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, al Sig. Procuratore della Repubblica presso questo Tribunale, al Sig. Questore di Trapani per comunicazione anche all'interessato.

Trapani, 13 - 7 - 1990 ~~1989~~

IL GIUDICE EST.
[Signature]
IL CANCELLIERE

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

Depositato il 21. 07. 90

IL CANCELLIERE

[Signature]